

Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Incentivi in ambito energetico per privati, zone grigie da migliorare?

Da più parti mi sono giunte segnalazioni critiche in merito a due ambiti specifici nei quali parrebbe non essere data la possibilità di accedere ad incentivi cantonali.

Prima fattispecie:

In base agli articoli seguenti del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili RFER:

Art. 20 I contributi unici per la costruzione sono concessi ai nuovi impianti realizzati in Ticino ed allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.

Art. 26 L'ampliamento degli impianti è consentito solo per gli impianti che hanno ottenuto il contributo unico cantonale.

sembra risultare che l'ampliamento di un impianto fotovoltaico realizzato prima del 2014 non dia diritto a nessun nuovo incentivo.

Tale limitazione sarebbe poco comprensibile e frustrante per le persone toccate. Significherebbe infatti penalizzare lo slancio virtuoso proprio di coloro che sono stati pionieri nella realizzazione di impianti FV privati, prima del 2014, quando i loro costi di realizzazione erano anche più elevati rispetto ad oggi.

La durata di vita di un impianto FV è di almeno 25 anni, dunque sarebbe irrazionale sostituire completamente un impianto di appena una decina d'anni, la scelta di limitarsi ad un ampliamento è certamente sensata.

- 1. Esiste davvero tale limitazione?
- Non ritiene il CdS che andrebbe eliminata, trattando le richieste di ampliamento di impianti esistenti alla stessa stregua delle domande per nuovi impianti?

Seconda fattispecie:

Il decreto esecutivo del 7 luglio 2021 prevede vari incentivi a favore dell'efficacia ed efficienza energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della produzione e distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili. L' Art. 15 prevede incentivi per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sostituiti con una pompa di calore.

Sembrerebbe però che la sola installazione di un boiler per l'acqua calda a pompa di calore in sostituzione di un boiler elettrico diretto (acqua riscaldata mediante resistenza elettrica) non dia diritto agli incentivi, indipendentemente dal fatto se la piccola pompa di calore venga installata all'interno di locali o all'esterno dell'edificio.

Occorrerebbe infatti intervenire sull'intero sistema di riscaldamento termico dell'abitazione per avere diritto agli incentivi, mentre il mantenimento di un impianto di riscaldamento tradizionale (es. a gasolio o elettrico) con la sola sostituzione del boiler per l'acqua calda a pompa di calore non è sufficiente per accedere agli incentivi.

- 3. È corretto quanto appena affermato?
- Se sì, per quali ragioni non esistono incentivi a favore della sola sostituzione del boiler per l'acqua calda a pompa di calore?

- 5. Non ritiene il Consiglio di Stato che andrebbero introdotti in modo generalizzato?
- 6. O, se non in modo generalizzato, almeno in alcune situazioni in cui la sostituzione dell'intero impianto di riscaldamento risulterebbe oltremodo problematica (es. residenze primarie in zone nucleo o case senza rete di distribuzione dell'acqua calda di riscaldamento)?

Fabrizio Garbani-Nerini